

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4455}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI,
BALLARDINI, FORTUNA, FRASCA, SAVOLDI, ZAFFA-
NELLA, ORLANDO, COLUCCI, ZAGARI, STRAZZI, SPI-
NELLI, CONCAS**

Presentata il 14 aprile 1976

Libertà di espressione e comunicazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Principio primo di una società democratica è il diritto di ogni cittadino non solo di esprimersi liberamente ma anche di comunicare agli altri il proprio pensiero. Scopo della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione è quello di garantire la completa libertà di espressione e comunicazione per tutte le manifestazioni di pensiero in qualunque forma espresse, con l'unica limitazione riguardante i minori di anni 16.

È noto che l'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, nel porre alla libertà di espressione il limite della violazione del buon costume, dà luogo ad una eccezione al diritto di libertà della manifestazione del pensiero sancito nello stesso articolo. Per questo carattere eccezionale tale limite non deve essere considerato assoluto ed indiscriminato perché altrimenti sottrarrebbe alla generalità dei cittadini proprio quella libertà di espressione che è invece la regola generale, alla quale lo stesso ordinamento costituzionale riconosce la massima forza espansiva nell'interesse della collettività.

Il limite del buon costume deve quindi venire interpretato restrittivamente, in quanto si oppone ad un diritto amplissimo e non limitabile come quello di esprimersi: unica eccezione può essere solo quella di chi non ha, a causa della giovane età, la capacità di giudizio e di discernimento verso le « scelte » da compiere e le « partecipazioni » da seguire in materia di costume. L'età infantile o adolescenziale, comportando l'incapacità di intendere e di volere, impedisce di considerare effettivamente libera e cosciente la scelta del « costume ». I cittadini invece che sono usciti dalla adolescenza, così come sono liberi di fronte alle scelte fondamentali della vita — il lavoro, il matrimonio, i figli e così via — sono altrettanto liberi di scegliere il « costume » da seguire.

Il legislatore deve determinare, secondo noi in base a queste considerazioni, il contenuto della « norma in bianco » indicata nell'ultimo comma dell'articolo 21.

Fino ad oggi il concetto di buon costume veniva definito in un modo che lascia-

va la più ampia libertà all'interprete: pseudoconcetti del tutto soggettivi come osceno, pudore, comune sentimento non possono infatti offrire nessun elemento di certezza del diritto e consentono azioni di repressione ideologica più o meno mascherata da pretesti moralisteggianti. D'altra parte occorre constatare la rapidissima evoluzione della società italiana, con l'abbandono della cultura patriarcale-contadina, ancorata a concezioni repressive della sessualità restrittivamente finalizzata verso la procreazione. Oggi la sessualità è concepita come bene in sé, l'eroticismo è un valore autonomo, uno strumento di comunicazione non meno che il linguaggio o il gesto. Mantenere in vita modelli arcaici di repressioni e reticenze è erroneo.

Va ancora tenuto presente che la formulazione dell'articolo 529 del codice penale (« non si considera oscena l'opera d'arte ») potrebbe forse comprendersi se nel nostro Paese esistesse una estetica ufficiale, con automatica definibilità dell'opera d'arte. Non esistendo invece in una società pluralistica come la nostra una sola estetica e nessuno possedendone il sigillo per attribuire carattere di artisticità ad un'opera dell'ingegno, occorre escludere dalla nostra legislazione una norma che si è prestata alle più stravaganti contorsioni, come dimostra la giurisprudenza in materia. Né d'altronde una società democratica può ammettere un privilegio per l'arte, perché tutti i cittadini, e non solo gli artisti, hanno diritto di esprimere il loro pensiero e di diffonderlo.

Il contenuto della « norma in bianco » indicata nell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione va quindi definita sulla base della completa libertà di espressione per tutti i cittadini, una volta usciti dalla adolescenza: il bene giuridico tutelato viene indicato quindi in quello dei soggetti che, in ragione della loro età, non hanno ancora la maturità psico-fisica che consente una normale assunzione di responsabilità. Noi ci preoccupiamo soprattutto del problema della violenza nelle sue manifestazioni più pericolose (l'efferatezza, il sadomasochismo, la descrizione tecnica dei particolari violenti eccetera) e perciò l'articolo 2 della nostra proposta di legge non cita il buon costume ma offre una ben più ampia formulazione, parlando di offesa alla particolare sensibilità dell'età evolutiva.

Vanno quindi inibite tutte quelle manifestazioni che, in qualsiasi modo, possano costituire una aggressione ai giovanissimi in rapporto alla loro incompleta incapacità di intendere e di volere. La linea spartiacque è stata fissata a 16 anni, limite estremo dell'età adolescenziale.

I cittadini maggiori di anni 16 potranno e dovranno essi stessi autoregolarsi così come si autoregolano in tutte le altre occasioni della vita, anche assai più rilevanti dei problemi di spettacoli e letture.

Occorre appena dire che per quanto riguarda gli spettacoli l'obbligatorietà dello avviso « vietato ai minori » consente a chiunque di evitare (o meno) spettacoli non in linea con il proprio costume. E per quello che riguarda gli stampati un minimo di attenzione critica eviterà ipotetiche sorprese.

L'articolo 1 nel quale riecheggia, in positivo, la formulazione dell'articolo 528 del codice penale garantisce la libertà di « qualsiasi opera dell'ingegno » espressa « in qualunque forma » dandone un elenco non esclusivo ma solo esemplificativo.

L'articolo 2 stabilisce la nuova definizione del « buon costume »: lo violano quelle manifestazioni — anche ex 527 del codice penale — che deliberatamente — cioè con dolo — vengono poste in essere alla presenza di minori di anni 16 o, per la stampa, offerte ai minori stessi.

L'articolo 3 riproduce la disciplina già vigente per la commissione di revisione: tutte le opere cinematografiche e teatrali non sottoposte al giudizio della commissione si intendono automaticamente vietate ai minori di anni 16.

Gli articoli 4 e 5 si riferiscono alle manifestazioni che violino in genere la legge penale così come la diffamazione, i vari vilipendi (fino a che questi sussisteranno nel codice) e le violazioni all'articolo 2 (escluso il settore cineteatrale ove evidentemente non si può parlare di confisca essendo l'opera vietata ai minori di anni 16 liberamente accessibile per gli altri).

L'articolo 6 abroga oltre agli articoli 528 e 529 del codice penale la vigente legge sulla revisione cineteatrale e tutte in genere le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La produzione, il commercio, la distribuzione, l'esportazione al pubblico, l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto, la detenzione, l'esportazione e la circolazione in qualunque forma di qualsiasi opera dell'ingegno ed in particolare dipinti, disegni, incisioni, immagini, fotografie, sculture, pubblicazioni a stampa, dischi, video e audiocassette, spettacoli cinematografici, teatrali e audiovisivi, sono liberi salvo quanto disposto nei successivi articoli.

ART. 2.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e le altre manifestazioni indicate nell'articolo 1, contrarie al buoncostume. Si intendono contrarie al buoncostume le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli o le altre manifestazioni indicate nell'articolo 1 deliberatamente poste in essere alla presenza di persone minori di anni 16 o ad essi offerte e tali da offendere la particolare sensibilità dell'età evolutiva. Le violazioni alla presente norma sono punite ai sensi dell'articolo 527 del codice penale.

ART. 3.

La rappresentazione in pubblico, comunque eseguita, d'ogni genere di opere teatrali e cinematografiche non è soggetta a nulla-osta salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una commissione esprime parere se alle rappresentazioni di cui al comma precedente possono assistere i minori di anni sedici in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva. La commissione delibera per sezioni, la cui ripartizione è fissata dal Ministero dello spettacolo, ed è composta da un magistrato del Tribunale dei minorenni o da un giudice tutelare, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, da un professore di ruolo o libero docente di ruolo di pedagogia, da un professore di ruolo o libero docente di psicologia, ambedue docenti nelle università o istituti equiparati, designati dal Con-

siglio superiore della pubblica istruzione e da un assistente sociale, designato dalle Confederazioni sindacali più rappresentative.

Ove gli Enti designati non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il Ministro dello spettacolo sceglie direttamente i membri non designati. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dello spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva.

L'autore ed il richiedente del nulla-osta dell'opera in revisione, possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni, motivate, si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità prevale il voto del presidente.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori di 16 anni, dalle rappresentazioni è adottato dal Ministro dello spettacolo, su conforme decisione della commissione prevista nel comma secondo.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione. Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato. Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla-osta si intende concesso.

Le opere teatrali e cinematografiche che non sono presentate all'esame della commissione prevista nel comma secondo, si intendono vietate ai minori di anni sedici.

Le rappresentazioni alle quali siano ammessi i minori di anni 16, sono consentite dietro attestazione di conformità all'esemplare dell'opera depositata presso il Ministero dello spettacolo.

Per le rappresentazioni alle quali siano esclusi i minori, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona

maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare agli spettacoli, alla cui rappresentazione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di futura programmazione dai quali i minori siano esclusi.

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge. Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito. I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà. L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione. Quando il Consiglio di Stato pronuncia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla-osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

ART. 4.

La competenza per il sequestro delle opere di cui all'articolo 1 che importino una violazione della legge penale spetta al giudice del luogo dove l'opera è stata stampata, esposta al pubblico o rappresentata per la prima volta. Il sequestro si esegue se l'opera è riprodotta in più esemplari, su un massimo di tre esemplari, secondo le necessità processuali da indicare nel decreto motivato di cui all'articolo 337 del codice di procedura penale; in caso che l'opera sia in unico esemplare, facendo estrarre copia dell'opera ai sensi dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

L'inizio dell'azione penale comporta la interdizione ai minori degli anni 16 delle rappresentazioni. Tale interdizione è revocata con la sentenza di proscioglimento, anche se impugnata.

Il sequestro perde efficacia dopo la sentenza di proscioglimento, anche se impugnata. In caso di impugnazione gli esemplari dell'opera sui quali il sequestro venne eseguito sono mantenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla definitiva conclusione del procedimento. La confisca di tutti gli esemplari dell'opera può essere ordinata solo dopo la sentenza di condanna definitiva.

L'opera confiscata o, in caso di più esemplari, un congruo numero di essi, viene conservato negli archivi dello Stato. L'accesso alle opere confiscate è concesso solo per motivi di studio.

ART. 5.

Per i reati relativi alle manifestazioni di cui all'articolo 1 si procede con il rito direttissimo. Il termine per le impugnazioni previste dall'articolo 191, quarto comma, del codice di procedura penale è di tre giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il termine previsto dall'articolo 201, primo comma, del codice di procedura penale, è di dieci giorni. Il giudizio di appello deve essere fissato entro trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento impugnato.

ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 528 e 529 del codice penale; la legge 21 aprile 1962, n. 161; l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561; il comma secondo dell'articolo 74 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente disciplina.

Per la consumazione del reato previsto dall'articolo 527 del codice penale debbono ricorrere gli estremi di cui all'articolo 2, seconda parte, della presente legge.